

Gent.mo On. Enzo Raisi

Prendendo spunto da una sua interrogazione parlamentare presentata alla camera nel 2003, sono cortesemente a chiederLe se potesse presentare la presente per tentare di stoppare la Prefettura di Torino nell' intento di disarmare tutte le guardie venatorie operanti sul territorio. La cosa piu eclatante a proposito è che in questi giorni è stato impiegato l' esercito per motivi di sicurezza del territorio, mentre le guardie che da sempre operano in aree degradate e di notte il prefetto le disarma. Inoltre in data 31 Luglio 2008 ho contattato personalmente la prefettura in proposito, il dott. Dosio Roberto, che è responsabile dell' area Ordine e Sicurezza pubblica mi ha informato che l' intenzione della prefettura oltre ad essere quella di disarmare, verbalmente mi è stato comunicata la suddetta intenzione : " Nella riunione del COSP come già ribadito è stato deciso che per le guardie venatorie non è piu necessario il porto d' armi per l' espletamento del servizio, pertanto i prossimi giorni inizierete a ricevere i dinieghi. Inoltre sappiate che se fate ricorso al TAR e se anche vincete, noi rimotiveremo il diniego e pertanto continueremo a non rinnovare le licenze. Continuate a spendere soldi inutilmente ". Questa affermazione a mio avviso è gravissima e non si riesce a capire con quale autorità un prefetto possa arrivare a cio senza che nessuno prenda il benche minimo provvedimento disciplinare in proposito. Sarebbe opportuno che capitasse una volta forse serve da esempio nazionale !!!

Cordiali Saluti
Alessandro TUBERGA
Via Rivara 13 - 10098 Rivoli (Torino)
cell 329 53.63.243 - 392 69.39.086

Al Ministro dell' Interno - Per sapere - premesso che:

molte prefetture, in particolare la prefettura di Torino, concedono ed in alcuni casi richiedono giustificazioni documentali prive di ogni fondamento legislativo, per il rilascio delle licenze di Porto d' Armi per difesa personale alle guardie ittiche - venatorie e zoofile. Inoltre sempre illegittimamente vengono adottati provvedimenti restrittivi, quali avvicendamento delle licenze e apposizione di timbri limitativi sulle licenze di porto d' armi delle Guardie Volontarie.

Le mansioni della Guardia Ittica - Venatoria e Zoofile, si sostanziano fundamentalmente nella vigilanza anche notturna dei parchi dei corsi d' acqua del territorio provinciale in pieno coordinamento con le forze dell' ordine e con gli agenti dipendenti delle provincie. Nella pratica del servizio, accade sovente - è l' oggetto del servizio stesso - di imbattersi in vandali, bracconieri e pescatori di frodo : tali soggetti una volta colti in flagrante frequentemente armati quando non addirittura necessariamente armati, nel caso di bracconieri, vanno sottoposti ad identificazione e disarmati dalle guardie volontarie nell' esercizio delle proprie funzioni. tale particolare, necessario e pericoloso servizio pertanto necessita logicamente in capo alla singola guardia, della concessione del porto d' armi per difesa personale.

Un profilo su cui bisogna assolutamente focalizzare l' attenzione è la fondamentale differenza intercorrente tra le guardie giurate ittico - venatorie zoofile da un lato, di risalente istituzione attraverso i decreti 773/1931 (T.U.L.P.S) - 1604/1931 Testo unico sulla pesca - Legge 157/ 1992 articolo 27 comma 1 lettera B - Guardia Venatoria e le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) istituite e regolate unicamente dalle leggi Regionali (Legge Regionale 32/1982 in Piemonte). In ragione a quanto sopra esposto, si evince senza dubbio che le competenze delle Guardie Ittiche - Venatorie - Zoofile sono assolutamente specifiche per il contrasto ad attività illecite quali bracconaggio pesca di frodo e maltrattamento di animali utilizzati per combattimenti clandestini, particolare attività illecita portata in essere da organizzazioni criminali anche note e pericolose. Altra attività di importanza rilevante ai fini del controllo del territorio è senza dubbio il contrasto allo smaltimento abusivo di rifiuti, operato senza scrupoli in luoghi isolati ed ai margini delle città ove vi sono attività di spaccio prostituzione da parte di soggetti pericolosi. Ovvero il servizio portato in essere dalla Guardia Ittico-Venatoria e Zoofila, rispetto alle mansioni GEV un piu specifico ruolo di repressione, delle attività illecite sopra menzionate, nonche in attività di prevenzione al vandalismo nei parchi pubblici. Il servizio si svolge prevalentemente nottetempo, e con non infrequenti contatti ravvicinati con soggetti criminali ed armati. La licenza di porto d' armi pertanto è assolutamente necessaria e pertanto non deve essere oggetto di discrezionalità da parte di prefetti, in caso contrario tale servizio di prevenzione e vigilanza, svuotato di un suo requisito fondamentale, non è piu espletabile. E la particolare natura del servizio svolto, in presenza di tutti i requisiti di legge che prescrive il prto d' armi. A norma del TULPS - regio decreto 773 del 18 Giugno 1931, e successive modifiche e della normativa di cui agli articoli 27 e 28 della legge 11 Febbraio

1992 numero 157, regolante la materia, unica differenza in merito rispetto agli agenti dipendenti della provincia, esercenti le stesse e medesime funzioni, è infatti proprio la necessità in capo alle Guardie Volontarie, della licenza di porto d' armi, mentre questa non è richiesta per detti agenti dipendenti, di polizia provinciale, in quanto dotati ope legis di qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Per quanto poi specificatamente per la qualifica di guardia ittica, il regio decreto 1604 del 1931, articolo 30 e 31 prevede espressamente la qualifica di agente di polizia giudiziaria. E intuitivo come qualsiasi agente di polizia giudiziaria, debba necessariamente potere prestare servizio armato, prescindendo dalle figure per così dire principali, degli agenti di pubblica sicurezza, e dei carabinieri, ne sono l' ovvia conferma gli agenti dipendenti delle province esercenti per legge le medesime funzioni delle Guardie Ittiche - Venatorie Volontarie. Un assoluto profilo di pericolo per il quale la guardia giurata è esposta, è inoltre rappresentato dalle sempre possibili azioni di rappresaglia che detti soggetti potrebbero facilmente mettere in atto contro chi a elevato contro di loro verbali o addirittura provveduto a denuncia o in casi limite ad arresto in flagranza. Vi sono inoltre pronunce a favore del Consiglio di Stato (Sez. 1 n 423/2001 del 26 Aprile 2001) e non si riesce a capire con quale autorità i Prefetti non si attengano alle medesime. Il prefetto non può trasformarsi in legislatore stabilendo che una guardia deve dimostrare un pericolo o che tale stato venga dimostrato con la richiesta illegittima di dichiarazioni rilasciate in capo agli agenti da parte di Comandanti di Polizie Municipali, atti di convenzione ove si evinca la necessità del porto d' armi, come disposto in riunione del COSP presso la Prefettura di Torino del 9 Luglio 2008. A fronte di ciò non appare sufficiente la generica motivazione addotta dall' amministrazione che in capo agli agenti volontari non sia riconosciuta la necessità del porto d' armi e che vi sia in corso da parte di quest' ultima una generica revisione dei titoli che abilitano al porto di pistola. Pertanto deve essere obiettivamente motivata la licenza di porto d' armi per difesa personale per chi sia dotato di qualifica di guardia giurata ittico - venatoria e zoofila senza spazi interpretativi e/o discrezionali salvo l' accertamento dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del decreto di nomina, in quanto tali soggetti svolgendo attività di vigilanza anche notturna e per attività antibracconaggio specificatamente notturna, per la prevenzione dei crimini ambientali.

Si richiede pertanto al Ministro dell' interno un intervento legislativo quale Decreto Ministeriale al fine di potere risolvere definitivamente ed a sancire l' effettività di tale diritto contro il principio di discrezionalità applicato a tale materia dalle prefetture. Inoltre si richiede che anche per le guardie ittiche - venatorie - zoofile venga riconosciuta la qualifica di sostituto agente di pubblica sicurezza, in quanto il personale è deputato per legge al controllo dei titoli di porto d' armi dei cittadini che espletano l' attività venatoria su tutto il territorio nazionale.